



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n° 241)

**Allegato "B" alla deliberazione
Di C.C. n. 57 del 6.12.94**

Agg. ISTAT determinazione n. 141 del 21.12.1998

Agg. con deliberazione di C.C. n° 2 del 21.01.2000

Agg. ISTAT det. n° EC/15/01 del 31.01.2001

Agg. ISTAT e conversione in Euro n° 198 del 27.12.2001

Agg. ISTAT det. n° AGS/31/03 del 10.02.2003

Agg. ISTAT det. n. SP/53/04 dell'1.04.2004

Agg. ISTAT det. n.SP/105 del 26.01.2005

Agg. ISTAT det. SP/72 del 07.04.2006

Agg. ISTAT det. SP/51 del 02.04.2007

Agg. ISTAT det. SP/18 del 13.02.2008

INDICE

Art. 1 – Premessa e finalità del regolamento

Parte I: Interventi socio assistenziali

Art. 2 – Destinatari degli interventi e definizione del “Minimo Vitale”

Art. 3 – Contributi economici in genere

Art. 4 – Interventi di assistenza abitativa

Art. 5 – Ricoveri in istituti, strutture protette, comunità terapeutiche etc.

Art. 6 – Telesoccorso

Art. 7 – Soggiorni e vacanze per minori ed anziani

Art. 8 – Affidi

Art. 9 – Inserimenti lavorativi

Parte II : Contributi per attività culturali, sportive e sociali

Art. 10 - Destinatari degli interventi

Art. 11 – Contributi ordinari

Art. 12 – Contributi straordinari e patrocini

Art. 13 – Utilizzo di strutture mobili comunali

Art. 14 – Norma finale

Art. 1 – Premessa e finalità del regolamento

L'Amministrazione Comunale in ottemperanza agli obblighi derivanti dal D.P.R. 616/77, nonché dalla normativa regionale in materia socio assistenziale, interviene mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e mediante attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di persone in stato di necessità, e di associazioni, enti privati cittadini svolgenti opera meritevole in campo culturale, sociale e sportivo.

Il presente regolamento individua modalità e criteri di massima di tali interventi, nell'ottica di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Parte I: Interventi Socio Assistenziali

Art. 2 – Destinatari degli interventi e definizione del “Minimo vitale”

Ai sensi della vigente legislazione regionale, gli aventi diritto alle prestazioni socio assistenziali erogate dall'Ente Locale sono i cittadini residenti o dimoranti nel territorio comunale, versanti in stato di bisogno a causa di insufficienza del reddito familiare, assenza di autonomia gestionale del singolo o del nucleo familiare, presenza di ogni altra circostanza determinante una situazione di emarginazione sociale; ai suddetti vanno aggiunti i destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria contenenti prescrizioni socio assistenziali.

Si precisa che l'assistenza economica è da intendersi come un intervento che si colloca all'interno di un più ampio progetto di aiuto, rivolto al cittadino in stato di bisogno e finalizzato al raggiungimento della sua autonomia sociale ed economica.

Ai destinatari di tale intervento, saranno richiesti la collaborazione all'individualizzazione del progetto e l'impegno nella ripresa della propria autonomizzazione.

Si individua quindi il “minimo vitale” quale modello di riferimento reddituale minimo per l'erogazione di contributi economici ricorrenti: i contributi potranno pertanto essere erogati a favore dei nuclei familiari il cui reddito si collochi al di sotto del limite del “minimo vitale”.

Solo eccezionalmente e con atti adeguatamente motivati potrà procedersi all'erogazione di contributi in deroga ai limiti del “minimo vitale”.

Per la determinazione del “minimo vitale” si fa riferimento al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, definito a norma del D.L.vo 109/98 e successivi decreti attuativi, di €.«DA1». Tale valore verrà annualmente aggiornato sulla base dell'indice ISTAT di inflazione.

Art. 3 – Contributi economici in genere

Il procedimento diretto all'erogazione di contributi è attivato su istanza dell'interessato, presentata ai Servizi Sociali Comunali e corredata dalla documentazione necessaria alla determinazione del reddito familiare ed all'accertamento della sussistenza di ogni altra situazione di bisogno.

L'Assistente Sociale procede all'istruttoria dell'istanza acquisendo ogni altro elemento ritenuto necessario, mediante integrazione della documentazione presentata e disponendo, se

del caso, specifici accertamenti per il tramite degli uffici comunali; l'istruttoria si conclude con la produzione di una relazione di sintesi sulla situazione del richiedente con la formulazione di un progetto circa i tipi di interventi da attuare e/o contributi da erogare.

I contributi possono essere erogati "una tantum" o, in forma continuativa, per periodi di tempo determinati, e consistere in erogazioni dirette, pagamenti di utenze o servizi correlate ai bisogni primari (canone di locazione, acqua, energia elettrica e gas...), fornitura di generi alimentari e spese sanitarie.

Art. 4 – Interventi di assistenza abitativa

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati sul territorio comunale, sono assegnati sulla scorta delle graduatorie formulate ai sensi delle LL.RR. 91-92/83 e 28/90.

L'Amministrazione Comunale procede altresì all'assegnazione degli alloggi della Casa "Alessandrina" secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

A norma dell'art. 74 lett. d) ed e) della L.R. 1/86, possono essere concessi contributi straordinari in deroga al minimo vitale per il pagamento dei canoni di locazione e di altre spese relative all'alloggio, nonché, in situazioni straordinarie e transitorie, per il pagamento delle spese alberghiere derivanti dall'improvvisa indisponibilità di diversa sistemazione abitativa.

Art. 5 – Ricoveri in istituti, strutture protette, comunità terapeutiche etc.

L'onere della retta di ricovero di anziani in istituti o strutture protette è ripartito nel modo seguente:

- Versamento della pensione e di ogni altro reddito dell'anziano direttamente all'istituto a copertura della retta, con la possibilità in caso di necessità, dell'esclusione di una quota mensile pari al massimo al 20% del reddito, per far fronte alle esigenze personali;
- Intervento dei parenti obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nei casi di insufficienza del reddito dell'assistito;
- Intervento dell'Amministrazione Comunale nell'ipotesi di assenza di parenti tenuti agli alimenti, o che di fatto vi provvedono.

Il contributo dell'Amministrazione Comunale si configurerà come integrazione retta, da liquidarsi periodicamente all'istituto, a seguito di idoneo documento fiscale.

L'Amministrazione potrà erogare un contributo anche a favore dei parenti obbligati, che dimostrino la propria impossibilità a sostenere autonomamente gli oneri derivanti dal ricovero del congiunto.

Nell'ipotesi di assenza di parenti obbligati o di totale inadempienza degli stessi, l'Amministrazione potrà procedere anche al pagamento dell'intera retta direttamente all'istituto, introitando ovviamente i redditi dell'assistito, e lasciando nella disponibilità dello stesso una parte degli stessi, nei termini di cui sopra.

Qualora l'Amministrazione si sostituisse in tutto o in parte ai parenti inadempienti resterà comunque impregiudicata ogni azione diretta al recupero delle somme versate.

Quanto sopra descritto dovrà applicarsi, in quanto compatibile, anche negli altri casi di ricovero in strutture ad internato (minori, disabili, etc.).

Art. 6 – Telesoccorso

L'Amministrazione Comunale ove ravvisi la necessità di tale intervento, su richiesta del singolo secondo i principi di cui al precedente art. 3 determina la partecipazione dell'utenza al costo del servizio.

Art. 7 – Soggiorni e vacanze per minori ed anziani

L'Amministrazione Comunale favorisce la partecipazione a viaggi e soggiorni per anziani e vacanze per minori in età scolare.

La partecipazione ai soggiorni di vacanza per minori è subordinata al pagamento di una quota, calcolata in valore percentuale sul costo, sulla base del reddito del nucleo familiare di provenienza, nei termini di cui alla seguente tabella.

Quota % sul costo	fasce di reddito (ISEE, €)
Esente	fino a «DA1»
20%	da «DA2» a «A1»
40%	da «DA3» a «A2»
70%	da «DA4» a «A3»
100%	oltre «DA5»

Per favorire la partecipazione delle persone anziane ai soggiorni climatici, l'Amministrazione Comunale erogherà, su richiesta, contributi economici in base alle tabelle sottostanti

Limiti del reddito del NUCLEO (persona che partecipa sola) (ISEE, €)	entità del contributo
fino a «DAN1»	70%
da «DAN2» a «AN1»	65%
da «DAN3» a «AN2»	60%
da «DAN4» a «AN3»	50%
da «DAN5» a «AN4»	30%
oltre «DAN6»	//

Nel caso partecipi un'altra persona appartenente allo stesso nucleo familiare il contributo definito come sopra verrà aumentato del 50%.

Entrambe le tabelle di cui sopra verranno aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT d'inflazione.

Art. 8 – Affidi

Gli interventi di affidamento familiare consensuale sono disposti dal Servizio Sociale Comunale mediante idoneo provvedimento sindacale, adottato ai sensi dell'art. 4 della L. 184/83; qualora manchi l'assenso degli esercenti la patria potestà, l'intervento è disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

In entrambi i casi l'Amministrazione Comunale provvederà all'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria, ai sensi dell'art. 82 lett. f) della L.R. 1/86, da determinarsi sulla scorta delle esigenze specifiche del minore, come evidenziate nel progetto di intervento.

Art. 9 – Inserimenti lavorativi

L'Amministrazione Comunale pone in essere azioni dirette all'integrazione sociale di persone svantaggiate, promuovendo l'inserimento lavorativo delle stesse, mediante convenzionamento con le cooperative sociali, in attuazione della L. 381/91 e L.R. 16/93.

Oltre agli interventi di cui sopra nel caso in cui non vi provveda direttamente l'USSL, si potranno favorire gli inserimenti in cooperative od aziende, per periodi di tirocinio formativo lavorativo, con l'erogazione di borse lavoro, o altre provvidenze secondo quanto previsto dalle Circolari Regionali in materia, a favore del soggetto inserito; la durata massima di tali interventi è fissata in anni due.

Parte II: Contributo per attività culturali, sportive e sociali

Art. 10 – Destinatari degli interventi

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi ad Enti, Associazioni e gruppi costituiti, operativi in ambito sportivo, culturale e sociale, non aventi finalità di lucro. I richiedenti devono avere sede nel territorio comunale o, comunque, svolgere la propria attività anche a beneficio della comunità cardanese.

Art. 11 – Contributi ordinari

I contributi ordinari sono concessi annualmente ai soggetti di cui all'articolo precedente, che ne facciano formale richiesta al Sindaco entro il 30 Settembre dell'anno precedente; l'istanza ha valore annuale e potrà essere rinnovata.

Le richieste dovranno essere corredate da copie dei seguenti documenti:

- statuto o atto costitutivo
- programma di attività
- eventuale bilancio annuale
- affiliazione a Federazioni (per le società sportive)

In sede di prima istanza, e per le associazioni e gruppi di nuova costituzione, dovrà altresì predisporre una dettagliata relazione di presentazione.

Non dovranno essere riprodotti i documenti, in corso di validità, già presentati in occasione dell'iscrizione alla Consulta Sportiva o, comunque, già in possesso del Comune di Cardano al Campo. L'erogazione dei contributi avverrà entro il 31 Dicembre di ogni anno o, comunque, ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione, con provvedimento della Giunta Comunale, da comunicarsi agli interessati.

I contributi saranno determinati nei limiti delle disponibilità di bilancio sulla base dei seguenti criteri:

- qualità delle iniziative programmate
- corrispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale
- migliore rapporto costo/attività
- potenzialità di interesse o coinvolgimento della cittadinanza.

Art. 12 – Contributi straordinari e patrocini

L'Amministrazione Comunale potrà anche procedere all'erogazione di contributi straordinari in occasione di singole iniziative o manifestazioni.

L'istanza formale, indirizzata al Sindaco, deve essere accompagnata da una dettagliata descrizione dell'attività e dei costi preventivati. Il contributo dell'Amministrazione, sarà determinato Giunta Comunale entro 30 giorni dalla richiesta, sulla scorta dei criteri di cui all'articolo precedente, nella misura massima del 50% dei costi preventivati.

La successiva liquidazione avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, comprovante le spese sostenute.

Il patrocinio senza ordini consiste nella formale adesione all'iniziativa proposta, con conseguente attribuzione dei benefici derivanti dalla vigente normativa in materia di pubbliche affissioni. La concessione di contributo o patrocinio comporta in capo al richiedente l'obbligo di opporre sui manifesti e sul materiale pubblicizzante l'iniziativa la seguente dicitura:

“Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Cardano al Campo-Assessorato.....”

Art. 13 – Utilizzo di strutture mobili di proprietà comunale

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, non è ammessa la concessione a titolo gratuito ad enti, associazioni e gruppi, di immobili di proprietà comunale.

In occasione di manifestazioni, feste e spettacoli potrà invece essere concesso l'utilizzo di strutture mobili di proprietà comunale, ai soggetti di cui l'art. 11, che ne facciano richiesta.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e derivanti a cose o persone dall'utilizzo improprio delle suddette strutture.

Gli utilizzatori sono tenuti altresì a rifondere i danni causati alle strutture stesse; per attrezzature ed impianti di particolare valore sarà richiesto il versamento di una cauzione, pari al 10% del valore stesso.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali, servizi socio assistenziali e pubblica istruzione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.